



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO"
Via XXIV Maggio 55 * 21040 CISLAGO (VA) – VAIC851006
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado



**DELIBERA ADOZIONE STRUMENTI VALUTATIVI
E CERTIFICATIVI
ANNO SCOLASTICO 2023-2024**

Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:
R.D. n. 653/1925, richiamato dal D. Lgs 1 dicembre 2009, n. 179 (collegialità nell'attribuzione dei voti in sede di scrutinio)
D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche)
D. Lgs n. 59 del 19 febbraio 2004 (Norme generali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) -artt. 8, 10, 11 e 14;
D.M. 31 luglio 2007 (Indicazioni per il curricolo) e successive modifiche e integrazioni
DPR n. 89 del 20/3/2009
DPR n. 122 del 22/6/2009 (Regolamento sulla valutazione)
Atto d'indirizzo del 08.09.2009
DM 27/01/2010 (certificazione dei saperi)
Vista la L. n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 16 (Valutazione degli alunni disabili)
Legge del 08.10.2010 n°170, in vigore dallo 02.11.2010 riguardante il riconoscimento dei disturbi di apprendimento D.S.A.
Visto il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011;
C.M. n. 20 del 04/03/2011 (Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009)
C.M. n. 46 del 26/05/2011 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2010/11)
C.M. n. 48 del 31/05/2012 (Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a. s. 2011/12)
C.M. n. 8 del 6/3/2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative)
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
D. Lgs n. 62 del 13/04/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
D.M. n. 741 del 03/10/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)
O.M. 64 del 14 marzo 2022 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)
Nota 4155 del 7.2.2023 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione as 22/23)

Dopo aver esaminato le disposizioni in merito a

- Finalità e caratteri della valutazione
- Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
- Esami di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Valutazione del comportamento
- Certificazione delle competenze
- Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità; difficoltà specifiche di apprendimento: DSA; ospedalizzazione e istruzione domiciliare; alunni nomadi; alunni di lingua nativa non italiana; altre situazioni di svantaggio)
- Criteri di deroga al numero massimo di assenze per la validazione dell'anno scolastico
- Valutazione della religione cattolica o delle attività alternative;
- Valutazione dell'insegnamento di ed. civica

Ritenendo di dover operare per assicurare **omogeneità, equità e trasparenza** nella valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, avendo presente la finalità formativa ed educativa e con l'obiettivo di migliorare gli apprendimenti, favorire il successo formativo, documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione di ciascuno/a alunno/a in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA

1. Di valutare il **rendimento scolastico** e il **comportamento degli alunni**, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n°169 del 30/10/2008 e al successivo Regolamento (D.P.R. n. 122/2009), del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e del D.M. 741 del 03/10/2017.

In particolare, delibera di valutare i livelli di apprendimento e del comportamento in modo *trasparente, rigoroso e puntuale*, sulla base dei seguenti criteri:

- Risultati raggiunti nelle discipline espressi con voti in decimi attestanti i livelli di apprendimento conseguiti *in itinere*, sulla base di un congruo numero di verifiche.
- Risultati conseguiti in tutte quelle attività, svolte dagli alunni e opportunamente documentate, al fine di attivare processi di recupero di conoscenze e/o di abilità disciplinari (recupero di carenze)
- Livello globale di maturazione
- Documentata lettura di “prove di presentazione” riguardanti alunni che intraprendono un itinerario formativo nuovo; alunni provenienti da altre realtà scolastiche, alunni stranieri, alunni con svantaggio socioculturale
- Esame di prove graduate e sostitutive per alunni in difficoltà con certificazione di disabilità e con difficoltà specifica di apprendimento
- Valutazione del comportamento e del livello di maturazione.

2. Valutazione del comportamento e del rendimento

2.1 Attribuzione del giudizio del comportamento.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti e riportata nel documento di valutazione:

Nella scuola primaria il giudizio del comportamento attribuito in sede di scrutinio è illustrato analiticamente mediante una nota allegata al documento di valutazione (**predisposta dalla piattaforma RE**);

Nella scuola secondaria di primo grado attraverso un giudizio sintetico.

2.2 Valutazione del rendimento

Ai fini della valutazione periodica e finale, l'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri (settembre/gennaio; febbraio/giugno). **Per il corrente anno scolastico il termine del primo quadrimestre è stabilito il 20/01/2024, il termine del secondo quadrimestre è fissato al 08/06/2024.**

Scuola Primaria

- Vista la Nota Miur n 172 del 04-12-2020
- Viste le linee Guida emanate dal ministero dell'istruzione di cui all'Allegato A della citata circolare;
- Visti gli obiettivi esplicitati nei curricula verticali adottati dall'istituto;
- Vista la proposta del collegio tecnico della scuola primaria e del gruppo di lavoro appositamente convocato dal dirigente;
- Vista la proposta del gestore del Re e di Axios;
- Vista la delibera sulla valutazione approvata nel collegio docenti di ottobre;
- Considerata la prossimità della valutazione intermedia di fine quadrimestre.

La valutazione delle discipline intermedia e finale viene modificata come segue:

la valutazione delle singole discipline deve essere espressa con un giudizio del livello raggiunto secondo la seguente tabella di conversione

Livello	Descrizione	Descrizione estesa del livello
A	Avanzato	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità
I	Intermedio	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
B	Base	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità
P	In via di prima acquisizione	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

- Sulla scheda di valutazione verrà riportato il livello raggiunto dall'alunno nelle singole discipline e negli obiettivi indicati
- la stesura e la scelta degli obiettivi per le singole discipline e le singole classi è demandata ai team di classe parallele
- la legenda di riferimento viene resa disponibile ai genitori con pubblicazione sul sito della presente delibera, parte integrante del PTOF;
- la valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI (piano educativo individualizzato), mentre quella degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del PDP (piano di studi personalizzato).

Scuola Secondaria

- a. La valutazione finale di ciascuna disciplina è il frutto della rilevazione esiti d'apprendimento dell'alunno nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate ed influenzate dai seguenti fattori: impegno, motivazione, costanza, progressi e/o regressi. Ciò fermo restando la fondamentale considerazione del globale percorso scolastico compiuto dall'allievo. In sede di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti l'attribuzione del voto in decimi è riferita ai criteri e ai descrittori dei livelli di apprendimento raggiunti, approvato dal Collegio.
- b. I docenti che svolgono attività di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (comma 3 dell'art 2 D. Lgs 62).
- c. Per la valutazione quadrimestrale e finale si usa il modello di documento di valutazione predisposto sul RE.
- d. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto secondo i descrittori approvati dal Collegio.

3. Ammissione / non ammissione alla classe successiva

3.1 Scuola Primaria

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (comma 1, 3 art 3 D. lgs. 62/2017). **Nella scuola primaria i docenti del team, con decisione assunta all'unanimità, possono proporre la non ammissione dell'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Tale proposta deve essere ratificata dal collegio docenti della scuola primaria all'unanimità.**

Nel caso in cui l'alunno sia ammesso alla classe successiva con carenze

Il passaggio alla scuola di grado successivo avviene tramite certificazione delle competenze acquisite, secondo il modello della certificazione delle competenze (come da allegato alla C.M. n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015).

3.2 Scuola Secondaria

a. Dopo il primo periodo di ciascun anno scolastico, il Consiglio di classe effettua una rilevazione della situazione iniziale, che, in caso di gravi e diffuse lacune, viene consegnato su apposito modello ai genitori.

In itinere, le valutazioni (verifiche, compiti, interrogazioni) sono riportate sul registro on line e, qualora le famiglie segnalino l'impossibilità di accedere a tale registro, sul libretto personale dell'alunno.

L'ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art 6 del D.lgs 62/2017), pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una più o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato avviene in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico e viene presa a maggioranza del Consiglio di classe. Le decisioni sono assunte a maggioranza dal Consiglio di Classe.

La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo di stato del primo ciclo viene deliberata dal Consiglio di classe, con adeguata motivazione, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (comma 2, art 6, comma 6, art 4 del DPR n 249) dopo aver messo in atto le strategie di recupero, indicate nel comma 2, comma 3 dell'art 6 del D. Lgs n. 62.

Le strategie e attività di recupero sono individuate dai dipartimenti e inserite nella programmazione di ciascuna disciplina.

La non ammissione è quindi conseguente ad un accertato, congruo e diffuso numero di insufficienze. Ogni Consiglio di classe, analizzando ogni singolo caso, senza operare confronti tra classi diverse, può comunque derogare di fronte ad alunni con difficoltà evidenti, poiché i percorsi formativi si strutturano seguendo strategie d'apprendimento individuali e funzionali alle effettive potenzialità cognitive.

In caso di ammissione in presenza di carenze negli apprendimenti, la famiglia viene informata con specifica comunicazione scritta, che conterrà le motivazioni che hanno portato alla decisione di ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di licenza. Conseguentemente dovranno essere raccomandate le modalità di recupero delle carenze.

Il tutto risulterà anche nel verbale di scrutinio.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, la famiglia viene informata con specifica comunicazione motivante, fatta pervenire prima della pubblicazione dei tabelloni con i risultati degli scrutini.

b. Validità dell'anno scolastico.

Ai sensi del D. Lgs n. 59/2004, art.11, comma 1 e del DPR n°122/2009, art.2 comma 10, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione finale degli alunni occorre la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Pertanto, per le classi a 30 ore settimanali occorre la frequenza di almeno 742,50 ore (numero massimo di ore di assenza consentito: 247,50). Inoltre, in applicazione della C.M. 20 del 4 marzo 2011, avente ad oggetto "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 il collegio dei docenti stabilisce che è possibile derogare per assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati ivi compresi i giorni di assenza per motivi legati al COVID 19 (quarantena obbligatoria);

- terapie e/o cure programmate e documentate;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- altri casi saranno attentamente vagliati, sulla base della documentazione presentata dalle famiglie, dai singoli consigli di classe, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (ad es. condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate; - iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; - valutazione dell'interazione educativa stabilitasi tra alunno e scuola e della rilevanza che le opportunità formative offerte dalla scuola rivestono o meno per il percorso dell'alunno)

La validazione dell'anno scolastico è condizione inderogabile per procedere allo scrutinio.

Per gli **alunni** che siano stati **ospedalizzati**, la frequenza dell'eventuale scuola ospedaliera è valida a tutti gli effetti come frequenza scolastica. Lo stesso dicasi per i periodi di assenza coperti da **istruzione domiciliare**.

c. Valutazione alunni DA e BES.

Per gli **alunni disabili** la valutazione sarà espressa tenendo come riferimento il Piano Educativo Individualizzato, nel quale saranno evidenziati i criteri didattici seguiti per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti previsti per tutte o per alcune delle discipline medesime. I consigli di classe/interclasse, possono adottare modelli di valutazione/certificazione diversi per alunni in situazioni di disabilità molto gravi.

Per gli alunni che abbiano una diagnosi specialistica di **Disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, la valutazione terrà conto delle misure dispensative e/o compensative adottate, le quali devono risultare esplicitate nel Piano didattico personalizzato (PDP).

Per gli **alunni di lingua nativa non italiana** la valutazione terrà conto delle misure di accompagnamento predisposte e attuate nel corso dell'anno.

Per gli **alunni con B.E.S.**, per i quali il team/cdc abbia predisposto un PDP la valutazione terrà conto dei riferimenti esplicitati nel suddetto Piano.

d. I.R.C. e attività alternativa.

Per la **religione cattolica**, in luogo del voto è attribuito un giudizio, che viene trascritto sulla apposita Nota informativa. Anche per lo svolgimento delle **attività alternative all'I.R.C.** è previsto un giudizio sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

e. Certificazione delle Competenze.

La Certificazione delle Competenze prevista dal Decreto Legislativo n° 59/2004, dal DPR n°275/1999 e dal DPR n°122/2009 ha il fine di fornire informazione sui livelli di preparazione conseguiti al termine della scuola Primaria e Secondaria di I Grado ed in relazione all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

In caso di **alunni con disabilità**, i quali abbiano seguito un percorso differenziato, il Consiglio di classe si riserva la possibilità di decidere quali campi previsti dal modello di certificazione compilare, o di utilizzare un modello adattato per i casi in cui il PEI lo richieda.

f. Valutazione Esame di Stato finale del primo ciclo di istruzione

In merito agli esami conclusivi di fine ciclo, il collegio docenti, tenuto conto delle disposizioni considerata la valenza educativa dell'esame di stato e il suo carattere di bilancio, anche nella prospettiva del giudizio sull'orientamento, delibera quanto segue

Per quanto riguarda le prove scritte:

- le prove saranno identiche per tutte le sezioni, non essendoci la necessità di differenziare tra le medesime.
- Per la prova di italiano (4 ore) nella formulazione delle tracce si curerà di avvicinarsi quanto più possibile agli interessi degli alunni favorendo l'espressione di esperienze personali reali o la costruzione di fantasia; si curerà che il candidato possa mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, nonché l'esposizione di pensieri personali nella traccia di tipo argomentativo; si proporrà la rielaborazione, la comprensione e la sintesi di un testo narrativo. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità di pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. La valutazione sarà redatta seguendo una griglia predisposta.
- La prova di matematica (3 ore) tenderà a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi. Gli argomenti, comuni a tutte le classi, saranno quelli maggiormente approfonditi nell'arco del triennio e si curerà di articolare la prova in modo che i quesiti non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra evitando che la progressione blocchi la prova. La valutazione sarà redatta secondo una griglia predisposta.
- Per la prova di lingue straniere (LIVELLO: A2 per la prova di inglese; A1 per la prova di francese) (4 ore totali, 2 per inglese e 2 per francese, senza intervallo tra le due prove in modo da lasciare libero ciascun alunno di scegliere quanto tempo dedicare a ciascun compito e con quale lingua iniziare) si prevede un questionario di comprensione del testo per entrambe le due lingue. Poiché alla prova di lingue straniere dovrà essere attribuito un unico voto e tale valutazione non dovrà essere frutto di una media tra le due lingue, verrà assegnato a ciascuna sezione un punteggio compreso tra 2 a 5. Il voto unico sarà quindi dato dalla somma dei due distinti punteggi in modo da determinare un voto intero compreso tra 4 e 10 decimi. Al fine di attribuire il punteggio di ogni sezione di prova, si utilizzerà la seguente tabella:

	5	4	3	2
COMPRENSIONE DEL TESTO	Dimostra una comprensione completa del testo.	Dimostra una buona comprensione e sviluppa i punti salienti della richiesta.	Dimostra una comprensione essenziale del testo.	Dimostra una comprensione molto frammentaria e molto parziale.
COMPETENZA GRAMMATICALE	Ha una completa competenza grammaticale.	Ha una buona competenza grammaticale, ma	Conosce e usa le strutture grammaticali in modo	Usa le strutture della lingua in modo scorretto.

		presenta alcuni errori formali.	generalment e essenziale.	
COMPETENZA COMUNICATIVA	Comunica in modo coerente e ben sviluppato, con efficacia comunicativa.	Comunica in modo adeguatamente articolato quanto richiesto dalla traccia.	Comunica in modo sufficientemente adeguato quanto richiesto dalla traccia.	Comunica in modo molto confuso e il messaggio non raggiunge con efficacia il destinatario.

Per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare, esso sarà impostato in modo da consentire una valutazione complessiva del livello di conoscenze, abilità e competenze trasversali. Il colloquio terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento dell'educazione civica e prevederà una parte specifica volta alla verifica delle competenze acquisite nelle lingue straniere.

Il candidato produrrà una mappa concettuale o una sintetica presentazione in formato digitale, e partirà da un elaborato/un brano musicale/una parola-chiave/un dipinto/un film/un romanzo/ un articolo... a sua scelta, previo assenso dei docenti, costruendo un percorso di esposizione/analisi/approfondimento che preveda l'apporto delle diverse discipline e che gli permetta di mostrare una particolare competenza personale; il colloquio sarà condotto poi dai docenti secondo diversi livelli, prevedendo: semplice esposizione di un'esperienza didattica o di realizzazione di un oggetto o di un elaborato / collegamenti interdisciplinari (eventualmente facilitati e guidati) / approfondimenti degli argomenti proposti dall'allievo / collegamenti diversi da quelli proposti dall'allievo. La valutazione del colloquio si informerà ai seguenti descrittori: conoscenze, esposizione, rielaborazione e collegamenti interdisciplinari, pensiero critico (argomentazione e riflessione), esposizione in lingua straniera.

Per gli alunni con disabilità certificate, che verranno segnalati nella riunione preliminare alla presenza del Presidente della Commissione d'esame, si rimanda alle scelte dei singoli consigli di classe che terranno conto delle specifiche situazioni, competenze, potenzialità, sulla base anche dei singoli PEI.

Per gli alunni stranieri verranno utilizzate misure di accompagnamento, così come previsto dalla Circolare ministeriale 24/2006, tenendo conto dei percorsi personali degli alunni; per la valutazione di questi alunni si prenderanno in considerazione anche il percorso effettuato, i passi realizzati, gli obiettivi possibili e, soprattutto, le potenzialità dimostrate.

Anche per altre situazioni in cui si siano evidenziate particolari difficoltà legate a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, nella valutazione si adotteranno analoghi criteri tenendo conto dei PdP predisposti dal CdC.

Per gli alunni DSA di cui alla legge n. 170/2010, saranno adottate le misure compensative già utilizzate nel corso del triennio e indicate nei relativi PDP.

Alla valutazione finale, con voto in decimi, concorreranno, per il 50% il voto di ammissione; per il restante 50% la media delle prove scritte e orale. Il voto finale sarà dunque costituito dalla media aritmetica dei due voti in decimi, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

(Per il calcolare il voto di ammissione si terrà conto per il 25% della media del secondo quadrimestre della classe prima, per il 30% di quella della classe seconda; per il 45% della media del secondo quadrimestre della classe terza, arrotondati all'unità superiore per frazione pari o superiore allo 0,5).

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi è assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice solo se si verificheranno tutte le seguenti condizioni: decisione assunta all'unanimità, voto di ammissione pari almeno a nove (attribuito senza arrotondamenti per eccesso), media complessiva finale pari o superiore a 9,50.

Nel caso dovessero intervenire modifiche normative in corso d'anno, il collegio si riserva di apportare le necessarie modifiche.

4. Valutazione della Didattica Digitale Integrata (in caso di attivazione di attività didattica a distanza)

La valutazione della Didattica Digitale Integrata (in caso di attivazione di attività didattica a distanza) sarà in linea con le indicazioni contenute nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

5. Valutazione insegnamento ed. civica- scuola primaria e secondaria

In ottemperanza al Decreto legge n 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per l'insegnamento di ed. civica, la valutazione di tale disciplina avverrà secondo quanto stabilito dal Collegio docenti unitario in data 11 settembre 2020, all. 3 e 4 del verbale contenente anche il curriculum della disciplina.

Per la scuola primaria la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica deve essere espressa con un giudizio del livello raggiunto secondo la Nota Miur n 172 del 04-12-2020.

